MELEGNANO
ENERGIA
AMBIENTE S.p.A.

PROCEDURA

SEGNALAZIONI DI ILLECITO *WHISTLEBLOWING*

ADOTTATA AI SENSI DELL'ART. 54-*BIS*, D.LGS. N. 165/2001 E
DELLA DELIBERA A.N.AC. N. 469 DEL 9 GIUGNO 2021

Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 21.09.2022

PREMESSA

Melegnano Energia Ambiente S.p.A. – di seguito «Società» o la «MEA» favorisce l'utilizzo del *whistleblowing* quale fondamentale misura di prevenzione della corruzione e della "*maladministration*", incoraggiando e tutelando tutti coloro che, nell'interesse all'integrità della Società[1], intendano segnalare fatti illeciti, secondo i migliori modelli nazionali ed internazionali.

La presente Procedura ha ad oggetto la disciplina relativa alla ricezione e alla gestione delle segnalazioni di illeciti che possano, in vario modo, interessare MEA nonché la tutela degli autori della segnalazione in attuazione di quanto previsto dall'art. 54-*bis*, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato ad opera della l. n. 179/2017, e dalla Delibera A.N.AC. n. 469 del 9 giugno 2021, recante «*Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)*».

La finalità della presente Procedura è quella di fornire indicazioni operative con particolare riguardo a:

a) i soggetti ai quali è consentito effettuare la segnalazione;

b) l'oggetto, i contenuti e le modalità di effettuazione della segnalazione;

c) le forme di tutela che devono essere garantite in favore del segnalante;

d) i soggetti deputati a ricevere la segnalazione;

e) le modalità di gestione della segnalazione;

f) i termini procedimentali;

g) la trasmissione della segnalazione ai soggetti competenti;

h) le responsabilità del segnalante e dei soggetti, in vario modo, coinvolti nel procedimento di gestione della segnalazione.

DEFINIZIONI

A.N.AC.	l'Autorità Nazionale AntiCorruzione, di cui all'art. 1, comma 1, della L. 6 novembre 2012, n. 190, recante «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*»
ILLECITO	la condotta, attiva e/o omissiva, oggetto di segnalazione
DPF	Dipartimento della Funzione Pubblica
CUSTODE DELL'IDENTITA' DEL SEGNALANTE	Il RPCT, come a seguire definito
PPCT	il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di MEA
RPCT	il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di MEA, nella rispettiva funzione di soggetto incaricato del compito di ricevere le segnalazioni di illecito e gestirne il procedimento fino alla trasmissione della segnalazione al soggetto competente

[1] Come rilevato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, lamentele di carattere personale come contestazioni, rivendicazioni o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con superiori gerarchici o colleghi non possono generalmente essere considerate segnalazioni di *whistleblowing*, a meno che esse non siano collegate o collegabili alla violazione di regole procedimentali interne alla Società che siano sintomo di un malfunzionamento della stessa.
Resta fermo, infatti, che, alla luce della *ratio* che ispira la legislazione in materia di prevenzione della corruzione, non si possano escludere dalla tutela *ex* art. 54-*bis, cit.* le segnalazioni nelle quali un interesse personale concorra con quello della salvaguardia dell'integrità della Società. In simili casi è opportuno che il *whistleblower* dichiari fin da subito il proprio interesse personale.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	il soggetto deputato alla gestione del procedimento disciplinare secondo quanto previsto dalla normativa e dalla prassi vigente nonché dallo Statuto e dai Regolamenti interni della Società e, comunque dalla contrattazione collettiva applicabile. Il Responsabile del Procedimento Disciplinare è, in ogni caso, soggetto diverso dal RPCT laddove il procedimento disciplinare scaturisca dalla segnalazione *whistleblowing*
SEGNALAZIONE	la segnalazione redatta dal segnalante, resosi identificabile, sulla base del modello allegato alla presente Procedura o comunque, se redatta in forma libera, contenente tutti i dati e le informazioni richieste nel medesimo modello allegato
SEGNALAZIONE ANONIMA	la denuncia di illeciti redatta senza l'indicazione dell'identità del segnalante
SEGNALANTE O *WHISTLEBLOWER*	il soggetto, interno o esterno a MEA, che segnala al RPCT episodi di illecito o altre ipotesi di irregolarità commesse ai danni degli interessi perseguiti da MEA

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. La presente Procedura si applica alle segnalazioni effettuate da:

a) i dipendenti, in qualunque forma contrattuale, di MEA che, in ragione del proprio rapporto di lavoro, siano venuti a conoscenza di condotte illecite;

b) i dipendenti e i collaboratori, a qualsiasi titolo (anche al di fuori del Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 50/2016), degli appaltatori di lavori, servizi e forniture in rapporto con la Società;

c) i consulenti di MEA.

2. La presente Procedura si applica nei soli casi in cui i soggetti di cui al precedente comma, con l'effettuare la segnalazione, rendano nota la propria identità nei confronti del RPCT.

3. Nel caso in cui il segnalante non renda nota la propria identità al soggetto ricevente si applica quanto previsto dalla presente Procedura in materia di segnalazioni anonime.

4. Le disposizioni contenute nella presente Procedura non esimono - in alcun modo - i soggetti che, rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, sono gravati dell'obbligo di denuncia ai sensi di quanto previsto dall'art. 331 del codice di procedura penale e dagli artt. 361 e 362 del codice penale.

5. Le segnalazioni effettuate da soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, ivi inclusi i rappresentanti di organizzazioni sindacali, non rilevano quali segnalazioni *whistleblowing*.

6. Ai sensi della Delibera A.N.AC. n. 469/2021, non rientrano tra i soggetti di cui al comma 1, coloro che, pur svolgendo un'attività lavorativa in favore di MEA, non sono dipendenti propriamente intesi (ad es., stagisti, tirocinanti).

7. La presente procedura si applica alle segnalazioni effettuate dai soggetti di cui al comma 1, lett. b), nei limiti in cui quanto segnalato riguardi illeciti o irregolarità relative a MEA e non già all'impresa per la quale opera il segnalante. MEA, con adempimenti a cura del RPCT, adegua i propri standard contrattuali nell'ottica di consentire ai medesimi di effettuare le segnalazioni, assicurando l'accesso ai canali all'*uopo* dedicati, inclusi quelli informatici.

8. La presente procedura non trova applicazione in relazione a segnalazioni aventi ad oggetto la violazione del Modello di Organizzazione e Gestione ovvero dei suoi protocolli, o, comunque, rilevanti agli effetti del D. Lgs. n. 231/2001. Tali segnalazioni devono essere indirizzate all'Organismo di Vigilanza.

Art. 2

(Oggetto della segnalazione)

1. Rientrano tra le condotte illecite per le quali è possibile effettuare la segnalazione:

a) l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale (es., i reati di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate rispettivamente agli artt. 318, 319 e 319-*ter* del predetto codice);

b) le situazioni in cui, nel corso dell'attività lavorativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati;

c) i fatti in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - emerga un malfunzionamento di MEA (cd. *"maladministration"*) a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite (es., casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto di eventuali tempi procedimentali, assunzioni non trasparenti ovvero avvenute in aperta violazione della normativa vigente; irregolarità contabili; false dichiarazioni; violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro, etc.).

Il contenuto del fatto segnalato, in ogni caso, deve presentare elementi dai quali sia chiaramente desumibile una lesione, un pregiudizio, un ostacolo, un'alterazione del corretto ed imparziale svolgimento di un'attività o di un servizio pubblico o per il pubblico, anche sotto il profilo della credibilità e dell'immagine di MEA.

2. Il segnalante può segnalare le sole condotte illecite di cui al precedente comma del presente articolo delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro o di collaborazione/consulenza con MEA, ed in particolare:

a) le condotte illecite che abbia appreso in virtù dell'ufficio rivestito;

b) le notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative ovvero di collaborazione, seppure in modo casuale.

3. In caso di comando o distacco (o situazioni analoghe) di un dipendente di MEA presso altro Ente tenuto agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza, la segnalazione va inoltrata al RPCT dell'amministrazione alla quale si riferiscono i fatti o ad A.N.AC.

4. Ai fini della segnalazione non è necessario che il segnalante sia certo dell'effettivo accadimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi, essendo sufficiente che il segnalante, in base alle proprie conoscenze, ne sia ragionevolmente convinto.

5. Possono formare oggetto di segnalazione attività illecite non ancora compiute ma che il segnalante ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi precisi e concordanti.

6. La segnalazione dovrà, in ogni caso, essere quanto più possibile circostanziata e contenere il maggior numero di elementi al fine di consentire al RPCT di effettuare le dovute verifiche.

7. Non sono meritevoli di tutela e, conseguentemente, non sono oggetto di esame da parte di MEA, le segnalazioni basate su mere supposizioni e/o sospetti e/o opinioni personali del segnalante e/o di eventuali terzi dal medesimo indicati.

8. Le tutele di cui alla presente Procedura non operano nei confronti del segnalante che viola la legge al fine di raccogliere informazioni, indizi o prove di illeciti in ambito lavorativo.

9. Le tutele di cui alla presente Procedura non operano in relazione alle segnalazioni di informazioni che siano già totalmente di dominio pubblico, alle notizie prive di fondamento e alle c.d. "voci di corridoio".

Art. 3

(Disciplina della segnalazione anonima)

1. La segnalazione anonima è oggetto di valutazione in termini di ammissibilità e fondatezza secondo quanto previsto dal presente articolo[2].

[2] Ai sensi del par. 2.4, delle Linee Guida A.N.AC. *"L'art. 54-bis non include nel proprio campo di applicazione le segnalazioni anonime e cioè quelle del soggetto che non fornisce le proprie generalità. La ratio della richiamata disposizione è quella di offrire tutela, tra cui*

2. MEA, ferma restando la registrazione di qualsivoglia forma di segnalazione, prende in considerazione la segnalazione anonima quando la stessa risulti adeguatamente circostanziata e resa con dovizia di particolari e comunque tale da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es., indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, etc.).

3. La segnalazione anonima è oggetto di esame, in base all'oggetto della segnalazione e fermo restando quanto previsto dalle rispettive procedure aziendali, da parte del RPCT o dell'Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

Art. 4

(Modalità per la effettuazione della segnalazione e soggetti deputati alla ricezione)

1. La segnalazione, anche se già trasmessa all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei Conti o all'A.N.AC., **deve essere indirizzata al RPCT** - unico destinatario di MEA competente a ricevere e gestire le segnalazioni aventi rilevanza agli effetti della presente Procedura - utilizzando preferibilmente il modello di segnalazione allegato alla presente Procedura - reperibile sul sito *web* istituzionale di MEA, sezione "Amministrazione Trasparente", "Altri contenuti", ricorrendo alternativamente alle seguenti modalità:

a) in via *telematica*, tramite e mail, all'indirizzo dedicato **WHISTLEBLOWING@MEA.IT)**, nelle more dell'attivazione della piattaforma informatica aziendale;

b) in forma *cartacea*, tramite lettera in doppia busta chiusa, recante la dicitura "***All'attenzione del RPCT di MEA S.p.A.- Riservato - Segnalazione ai sensi dell'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001***", da trasmettere all'indirizzo: Via Sandro Pertini 11 – 20077 Melegnano (MI).

2. Con l'attivazione della piattaforma di cui alla precedente lett. a), essa diventerà il canale da utilizzare di preferenza per l'invio della segnalazione, al fine di massimizzare la tutela della riservatezza della identità del segnalante. Nel caso in cui la segnalazione perverrà in forma cartacea, tutte le interlocuzioni successive saranno comunque gestite per il tramite della piattaforma aziendale.

3. Qualora la segnalazione riguardi il RPCT o un componente del gruppo di lavoro dedicato alla gestione delle segnalazioni *whistleblowing,* il segnalante può inviare la segnalazione all'Amministratore Delegato ovvero direttamente all'A.N.AC. ovvero, ancora, alle altre Autorità competenti, secondo quanto previsto dalla legge. Le indicazioni operative per la registrazione al sistema dedicato nonché i termini e le regole tecniche per la trasmissione della segnalazione all'A.N.AC. sono reperibili sul sito: *www.anticorruzione.it.*

4. Le segnalazioni *whistleblowing* di cui sopra ricevute da soggetti diversi dal RPCT devono essere trasmesse a quest'ultimo tempestivamente e, comunque, entro 24 (ventiquattro) ore dalla ricezione, a pena di sanzione disciplinare.

5. Si precisa che, ai sensi dell'art. 54-*bis*, del D.Lgs. n. 165/2001, le segnalazioni possono essere trasmesse - a discrezione del segnalante - al RPCT ovvero all'A.N.AC., all'Autorità Giudiziaria o alla Corte dei Conti. Tuttavia, in aderenza alle linee di indirizzo offerte in termini di principio dalla Direttiva (UE) 2019/1937, MEA raccomanda di trasmettere la segnalazione, in prima istanza, al RPCT.

Art. 5

(Riservatezza dell'identità del segnalante)

1. L'identità del segnalante non può essere rivelata.

2. Nell'ambito del **procedimento disciplinare** l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

---

la riservatezza dell'identità, al dipendente pubblico che faccia emergere condotte e fatti illeciti. Tale protezione opera, quindi, solo nei confronti di soggetti individuabili, riconoscibili e riconducibili alla categoria di dipendenti pubblici come dapprima illustrata (cfr. Parte I § 1.2). Si consideri, a proposito, anche che la segnalazione anonima è più difficile da investigare".

3. Qualora la contestazione dell'illecito disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso scritto del segnalante alla rivelazione della sua identità.

4. Il Responsabile del procedimento disciplinare valuta, su istanza dell'incolpato, se ricorrono i presupposti in ordine alla necessità di conoscere l'identità del segnalante ai fini del diritto di difesa, dando adeguata motivazione della sua decisione sia in caso di accoglimento dell'istanza sia in caso di diniego. Il Responsabile del procedimento disciplinare si pronuncia sull'istanza dell'incolpato entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione dell'istanza dell'incolpato, comunicando l'esito a quest'ultimo e al RPCT.

5. È fatto divieto assoluto al RPCT e al gruppo di lavoro dedicato alla gestione delle segnalazioni di cui alla presente Procedura di rendere nota, in assenza di presupposti di legge e del consenso del segnalante, l'identità del segnalante medesimo al Responsabile del procedimento disciplinare.

6. Nell'ambito del **procedimento penale**, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del codice di procedura penale.

7. Nell'ambito del **procedimento dinanzi alla Corte dei Conti**, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

8. Restano ferme le disposizioni di legge speciale che impongono che l'identità del segnalante debba essere rivelata esclusivamente alle Autorità procedenti (es., indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, etc.).

9. La segnalazione e la documentazione alla stessa allegata sono, in ogni caso, sottratte all'accesso agli atti amministrativi *ex* artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990, all'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 nonché all'accesso di cui all'art. 2-*undecies*, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 196/2003.

10. Nell'informativa in merito al trattamento dei dati personali, resa al segnalante all'atto della segnalazione, quest'ultimo è informato dell'eventualità per la quale la segnalazione potrebbe essere trasmessa ai soggetti competenti secondo quanto previsto dalla legge.

Art. 6

(Ulteriori tutele in favore del segnalante)

1. Il dipendente di MEA che segnali al RPCT, all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei Conti o all'A.N.AC. condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.

2. L'adozione di misure ritenute ritorsive di cui al precedente comma nei confronti del segnalante é comunicata in ogni caso all'A.N.AC. dall'interessato, dal RPCT o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative di MEA, ove esistenti. L'A.N.AC. informa il DFP della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

3. È a carico di MEA dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive - se ed in quanto accertate tali - adottate nei confronti del segnalante, siano motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa.

4. Gli atti accertati discriminatori o ritorsivi adottati sono nulli.

5. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 2, del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 per atto competente dell'Autorità giudiziaria.

6. Le tutele del segnalante di cui alla presente Procedura non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante medesimo per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Art. 7

(Integrazione della disciplina dell'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale)

1. Nelle segnalazioni effettuate nel rispetto di quanto previsto dalla presente Procedura nonché dell'art. 54-*bis*, del D.Lgs. 165/2001, il perseguimento dell'interesse all'integrità delle Pubbliche Amministrazioni, inclusa MEA, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli artt. 326, 622 e 623 del codice penale e all'art. 2105 del codice civile.

2. La disposizione di cui al precedente comma non si applica nel caso in cui l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con MEA o la persona fisica interessata.

3. Quando notizie e documenti che sono comunicati al RPCT siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori dei canali previsti per l'effettuazione della segnalazione previsti dalla presente Procedura.

Art. 8

(Fasi del procedimento di gestione delle segnalazioni whistleblowing)

1. Il procedimento di gestione delle segnalazioni *whistleblowing* è composto dalle seguenti fasi:

a) ricezione e protocollazione della segnalazione;

b) valutazione preliminare della segnalazione;

c) fase istruttoria;

d) trasmissione della segnalazione al soggetto competente.

Art. 9

(Fase di ricezione e protocollazione della segnalazione)

1. Il procedimento di gestione delle segnalazioni *whistleblowing* è avviato a seguito della ricezione della segnalazione.

2. Entro 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione, il RPCT procede:

a) alla **protocollazione su registro riservato** alle segnalazioni *whistleblowing,* attribuendo un **codice univoco progressivo**, registrando la data e l'ora di ricezione;

b) se strettamente necessario ai fini della gestione della segnalazione, e ove non già precisato nell'istanza, alla **corretta identificazione del segnalante** acquisendone, oltre all'identità, anche la qualifica e il ruolo e tutti gli ulteriori dati ritenuti utili ai fini della valutazione preliminare della segnalazione;

c) alla **separazione dei dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione**, attraverso l'adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi, in modo che la segnalazione possa essere gestita in forma anonima e rendere possibile la successiva associazione della segnalazione con l'identità del segnalante nei soli casi previsti dalla presente Procedura;

d) all'adozione di ogni opportuna misura di sicurezza per impedire a terzi di risalire all'identità del segnalante nonché alla conservazione della segnalazione e della documentazione a corredo in luogo segreto;

e) alla tempestiva trasmissione di **apposita *informazione* di *"conferma di avvenuta ricezione"*** al segnalante con l'indicazione del numero di protocollo assegnato alla segnalazione e dei codici sostitutivi dell'identità del segnalante, sottolineando l'assoluta segretezza dei dati e il divieto della loro diffusione.

3. Il RPCT, nell'ambito delle attività di ricezione e gestione della segnalazione, può avvalersi - ove assolutamente necessario ed in via del tutto straordinaria, previa adozione delle dovute misure tecniche ed organizzative ai sensi della disciplina in materia di protezione dei dati personali - di un gruppo di lavoro dedicato, formato da dipendenti interni di MEA in possesso di competenze trasversali rispetto ai principali compiti e responsabilità dell'Ente, da individuare con specifico atto di nomina del Consiglio di Amministrazione, su proposta del RPCT. L'atto di nomina è reso pubblico sulla intranet aziendale.

4. Non possono fare parte del gruppo di lavoro dedicato di cui al precedente comma i dipendenti di MEA che svolgono funzioni di supporto nell'ambito della gestione dei procedimenti disciplinari.

5. In capo al RPCT e a ciascun componente del gruppo di lavoro dedicato di cui al presente articolo grava l'obbligo di assoluta riservatezza sull'identità del segnalante. La rivelazione dell'identità del segnalante fuori dai casi previsti dalla presente Procedura costituisce grave illecito disciplinare.

6. Il RPCT e i componenti del gruppo di lavoro dedicato di cui al presente articolo devono astenersi in caso di conflitto di interessi, anche solo apparente o potenziale, e sono contestualmente tenuti a segnalare tale conflitto al Consiglio di Amministrazione.

7. Fermo restando quanto previsto con riferimento all'identità del segnalante, il RPCT e i componenti del gruppo di lavoro dedicato di cui al presente articolo mantengono riservata l'identità del segnalato e i contenuti della segnalazione durante l'intera fase di gestione della medesima e, comunque, fintantoché risulti necessario.

8. I dati personali del segnalante e di tutti gli ulteriori soggetti coinvolti in conseguenza della segnalazione, ivi compreso il segnalato, sono trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice *Privacy*) e del Regolamento UE 2016/679.

Art. 10

(Fase di valutazione preliminare della segnalazione)

1. Il RPCT, anche avvalendosi del gruppo di lavoro dedicato alla gestione delle segnalazioni, effettua una valutazione preliminare sui contenuti della segnalazione ricevuta al fine di:

a) appurare la gravità e la rilevanza della condotta illecita imputata al segnalato;

b) verificare se la segnalazione sia effettivamente sorretta dall'interesse del segnalante a tutelare l'integrità di MEA e/o alla prevenzione / repressione delle malversazioni in danno della medesima;

c) verificare la presenza di concorrenti interessi personali del segnalante ovvero di altri soggetti in rapporto con quest'ultimo;

d) ove necessario, svolgere attività di verifica e, comunque, chiedere al segnalante e/o ad eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione gli occorrendi chiarimenti e/o integrazioni, anche documentali, adottando le opportune cautele per garantire la riservatezza del segnalante;

e) identificare i soggetti terzi competenti all'adozione dei conseguenti provvedimenti.

2. Il RPCT dichiara inammissibile la segnalazione, procedendo alla relativa archiviazione per:

a) manifesta mancanza di interesse all'integrità di MEA;

b) manifesta incompetenza di MEA sulle questioni segnalate;

c) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;

d) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;

e) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;

f) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione, quali la denominazione e i recapiti del *whistleblower,* i fatti oggetto di segnalazione, le ragioni connesse all'attività lavorativa svolta che hanno consentito la conoscenza dei fatti segnalati.

3. Nei casi di cui alle lettere **c)** ed **f)** del comma precedente, il RPCT formula richieste di integrazioni e chiarimenti.

4. Nel caso in cui, all'esito della fase di verifica preliminare, la segnalazione sia ritenuta manifestamente infondata, il RPCT procede all'archiviazione della segnalazione medesima, dandone comunicazione al segnalante, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza.

5. La fase di valutazione preliminare deve concludersi entro **15 (quindici) giorni** decorrenti dalla ricezione della segnalazione.

Art. 11

(Fase istruttoria)

1. Ove necessario, il RPCT avvia la propria attività istruttoria nel rispetto dei principi di tempestività, indipendenza, equità e riservatezza. Nel corso delle verifiche, il RPCT può chiedere il supporto delle funzioni aziendali di volta in volta competenti e, ove ritenuto opportuno, di Autorità pubbliche, o, ancora, di consulenti esterni specializzati nell'ambito della segnalazione ricevuta ed il cui coinvolgimento sia funzionale all'accertamento della segnalazione, assicurando la riservatezza e l'anonimizzazione dei dati personali eventualmente contenuti nella segnalazione.

2. Le strutture di MEA interessate dall'attività di verifica del RPCT garantiscono la massima e tempestiva collaborazione.

3. La metodologia da impiegare nello svolgimento delle attività di verifica è valutata, di volta in volta, individuando la tecnica ritenuta più efficace, considerata la natura dell'evento sottostante alla violazione e le circostanze esistenti.

4. Le verifiche possono essere eseguite, a titolo esemplificativo, mediante: analisi documentali, interviste, somministrazione di questionari, ricerca di informazioni su *database* pubblici, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali nonché, ove ritenuta pertinente, della normativa in materia di indagini difensive.

5. In nessun caso sono consentite verifiche lesive della dignità e della riservatezza del dipendente e/o verifiche arbitrarie, non imparziali o inique, tali da screditare il dipendente ovvero da comprometterne il decoro davanti ai colleghi.

6. Nel caso in cui, all'esito della fase istruttoria, la segnalazione sia ritenuta manifestamente infondata, il RPCT procede all'archiviazione della segnalazione medesima, dandone comunicazione al segnalante, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza.

7. La fase istruttoria deve concludersi, di norma, entro **60 (sessanta) giorni** decorrenti dalla data di avvio della fase medesima.

8. Ove necessario, il Consiglio di Amministrazione può autorizzare il RPCT a estendere il predetto termine fornendo adeguata motivazione.

Art. 12

(Fase di trasmissione della segnalazione al soggetto competente)

1. Nel caso in cui, all'esito della valutazione preliminare ovvero della istruttoria di ai precedenti articoli, la segnalazione non sia ritenuta manifestamente infondata il RPCT - in relazione ai profili di illiceità riscontrati e ai contenuti della segnalazione - individua il soggetto al quale inoltrare la segnalazione medesima, tra i seguenti soggetti:

a) l'Organismo di Vigilanza *ex* D.Lgs. n. 231/2001, nei casi in cui i fatti oggetto di segnalazione appaiano rilevanti ai sensi del medesimo Decreto, e/o comunque possano essere ricondotti a violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione di MEA;

b) il Responsabile del procedimento disciplinare a carico dell'incolpato ai soli effetti dell'avvio del procedimento in questione;

c) l'Autorità giudiziaria, la Corte dei Conti, l'A.N.AC, per i profili di rispettiva competenza.

2. In ogni caso, il RPCT provvede a comunicare l'esito della propria valutazione preliminare al Consiglio di Amministrazione, per le ulteriori eventuali azioni che si rendano necessarie a tutela della medesima MEA.

3. In caso di trasmissione della segnalazione, il RPCT trasmette esclusivamente i contenuti della segnalazione medesima, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all'identità del segnalante.

4. Il Consiglio di Amministrazione e il Responsabile del procedimento disciplinare, ove non già coincidenti, informano tempestivamente il RPCT dell'adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza a carico dell'incolpato.

5. In caso di trasmissione verso i soggetti di cui al comma 1, lett. c) il RPCT inoltra la segnalazione, con le cautele di cui al comma 3 e secondo le indicazioni diramate dall'A.N.AC., a mezzo posta elettronica certificata o lettera A.R., tramite plico chiuso, con indicazione della dicitura *"Riservata – Segnalazione whistleblowing ex art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001"*.

6. Il RPCT, all'atto della trasmissione della segnalazione, invia al segnalante apposita comunicazione contenente l'indicazione dei soggetti verso i quali la segnalazione è stata trasmessa.

7. La trasmissione della segnalazione deve avvenire, di norma, entro il termine finale della fase istruttoria.

Art. 13

(Notizie sullo stato della segnalazione)

1. Il segnalante può, in qualunque momento, chiedere informazioni al RPCT sullo stato di avanzamento del procedimento mediante l'invio di apposita richiesta, secondo le modalità indicate dal RPCT medesimo.

2. Il RPCT, ove non ricorrano gravi ragioni impeditive (es., indagini penali in corso e corrispondenti obblighi di segreto), risponde alla richiesta di informazioni di cui al precedente comma entro il **termine di 5 (cinque) giorni lavorativi** decorrenti dalla data di ricezione della richiesta medesima.

Art. 14

(Misure di sicurezza e conservazione dei dati)

1. È opportuno che il segnalante rimuova i riferimenti all'identità del segnalante dalla segnalazione e dai suoi allegati.

2. Le interlocuzioni tra RPCT e segnalante, in ogni caso, non possono avvenire tramite la posta aziendale.

3. Le segnalazioni pervenute e la documentazione a corredo delle medesime sono conservate, a cura del RPCT, presso i locali di MEA individuati dal RPCT, secondo periodicità prevista dalla legge, previa adozione di ogni opportuna cautela al fine di garantirne la massima riservatezza.

4. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, l'accesso ai dati inerenti alle segnalazioni é consentito esclusivamente al RPCT e agli eventuali componenti del gruppo di lavoro dedicato, previa autorizzazione del RPCT.

Art. 15

(Analisi periodica delle informazioni in materia di whistleblowing)

1. Il RPCT, anche con il supporto del gruppo di lavoro dedicato alla gestione della segnalazione, raccoglie e organizza, periodicamente ed in forma anonima, i dati relativi alle segnalazioni e allo stato dei procedimenti di gestione delle segnalazioni medesime (es. numero di segnalazioni ricevute, tipologie

di illeciti segnalati, ruoli e funzioni degli incolpati, tempi di definizione del procedimento disciplinare, etc.) pervenute in corso d'anno, al fine di:

a) identificare le aree di criticità di MEA sulle quali risulti necessario intervenire in termini di miglioramento e/o implementazione del sistema di controllo interno;

b) introdurre nuove misure specifiche di prevenzione della corruzione e/o di fenomeni di *maladministration* secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle correlate prassi attuative.

Art. 16

(Formazione e sensibilizzazione in materia di whistleblowing)

1. La società garantisce a tutto il proprio personale dipendente la partecipazione a sessioni formative in materia di *whistleblowing* al fine di evidenziare l'importanza dello strumento, favorirne l'utilizzo e prevenire pratiche distorte.

2. MEA intraprende ogni ulteriore iniziativa di sensibilizzazione ricorrendo a tutti gli strumenti che saranno ritenuti idonei a divulgare la conoscenza dell'istituto (a titolo esemplificativo: eventi, articoli, studi, *newsletter* e portale *internet*, etc.).

3. Il RPCT invia a tutto il personale una comunicazione specifica in cui sono illustrate le finalità del *whistleblowing*, gli eventuali aggiornamenti di disciplina e gli estremi della presente Procedura esplicativa delle modalità operative di effettuazione delle segnalazioni.

Art. 17

(Adozione, entrata in vigore e revisione della Procedura)

1. La presente Procedura è adottata con delibera del Consiglio di Amministrazione di MEA ed entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera medesima.

2. Eventuali revisioni o modifiche della presente Procedura sono approvate dal RPCT e adottate con Delibera del Consiglio di Amministrazione medesimo.

3. La presente Procedura è comunicata a tutti i dipendenti di MEA nonché pubblicata sul sito *internet* istituzionale, sezione "Società Trasparente" nonché resa disponibile nella *intranet* aziendale.

ALLEGATO

1) Modello per la Segnalazione *Whistleblowing*
2) Informativa in merito al trattamento dei dati personali.

All. 1 - MODELLO SEGNALAZIONE *WHISTLEBLOWING*

Riservata

SEGNALAZIONE
WHISTLEBLOWING

(art. 54-*bis*, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.)

al RPCT di MEA S.p.A.

***

Il/la sottoscritto/a: _____

consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

ai fini sensi dell'art. 54-*bis* del D.Lgs. n. 165/01 quanto segue:

***

DATI DEL SEGNALANTE	
Nome	
Cognome	
Codice Fiscale	
Qualifica servizio attuale in MEA	
Incarico (Ruolo) di servizio attuale in MEA	
Servizio / Struttura di servizio attuale in MEA	
Incarico (Ruolo) di servizio all'epoca del fatto segnalato in MEA	
Servizio / Struttura di servizio all'epoca del fatto segnalato in MEA	
Specificare se il Segnalante è dipendente o collaboratore di impresa che esegue lavori, servizi o forniture per MEA, precisando il nominativo del rappresentante legale dell'impresa d'afferenza insieme ai relativi recapiti	

Telefono	
Email ***NB. Per ragioni di sicurezza, l'indirizzo mail non può coincidere con l'indirizzo di posta aziendale***	

***

Se la segnalazione è già stata effettuata ad altri soggetti compilare la seguente tabella:

Soggetto cui è stata effettuata la segnalazione (es., Procura della Repubblica, Corte dei Conti, A.N.AC., etc.)	Data della segnalazione	Stato / Esito della segnalazione

IMPORTANTE NOTA PER LA COMPILAZIONE:

NELLA DESCRIZIONE DELL'ILLECITO NON INDICARE RIFERIMENTI AL NOMINATIVO DEL SEGNALANTE

DATI E INFORMAZIONI SULLA CONDOTTA ILLECITA	
Ente in cui si è verificato il fatto	
Periodo in cui si è verificato il fatto	
Data in cui si è verificato il fatto	
Luogo fisico in cui si è verificato il fatto	
Soggetto che ha commesso il fatto **Nome, cognome, qualifica** *(possono essere inseriti più nomi)*	

Eventuali soggetti privati coinvolti	
Eventuali imprese coinvolte	
Modalità con cui è venuto a conoscenza del fatto	
Eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto *(Nome, cognome, qualifica, recapiti)*	
Area / Servizio a cui può essere riferito il fatto	
Descrizione del fatto	
La condotta è illecita perché ***(facoltativo)***	☐ penalmente rilevante; ○ posta in essere in violazione del Codice Etico e/o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare; ○ idonea ad arrecare un pregiudizio patrimoniale a MEA; ○ idonea ad arrecare un pregiudizio all'immagine di MEA; ○ suscettibile di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini, o di arrecare un danno all'ambiente; ○ suscettibile di arrecare pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso MEA; ○ altro
INTERESSI PERSONALI DEL SEGNALANTE ***In questo campo il segnalante deve dichiarare eventuali interessi personali che lo coinvolgono in***	

relazione al segnalato o a quanto oggetto di segnalazione	
CONSENSO ALLA RIVELAZIONE DELLA IDENTITA' AI SENSI DELL' ART. 54-*BIS*, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 165/2001 ***COMPILAZIONE FACOLTATIVA***	Il segnalante, ai sensi dell'art. 54-*bis*, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001, laddove ne ricorra la necessità, e al fine di rendere utilizzabile la segnalazione nei confronti del segnalato nell'ambito del procedimento disciplinare, o presta, fin da subito, il proprio consenso affinché sia rivelata la sua identità al segnalato; o NON presta, fin da subito, il proprio consenso affinché sia rivelata la sua identità al segnalato, riservandosi, se del caso, di prestarlo in seguito.

[Luogo e Data] _____, _____.

[Firma del dichiarante per esteso, leggibile]

_____

Alla presente dichiarazione si allega:

1) Copia fotostatica del Documento di identità in corso di validità del dichiarante.

2) Eventuale documentazione a corredo della segnalazione.

All. 2 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016

Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali

a) Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento:

Titolare del trattamento dei dati personali è Melegnano Energia Ambiente, con sede in Via Pertini 11 Melegnano email a.aceto@measpa.it (di seguito "**MEA]**").

b) Categorie di dati personali oggetto di trattamento e fonte dei dati:

Nell'ambito del procedimento di gestione delle segnalazioni di illeciti ai sensi dell'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. *Whistleblowing*) […] tratterà dati personali del soggetto segnalante, del soggetto segnalato e di persone coinvolte e/o collegate ai fatti oggetto di segnalazione.

Tali dati includeranno dati personali comuni (es. dati anagrafici, di contatto e dati relativi all'attività lavorativa dell'interessato) e, nei limiti in cui sia strettamente necessario, dati personali appartenenti a categorie particolari di cui all'art. 9 del Regolamento UE 2016/679 ("**Regolamento**") (es. dati relativi alla salute, all'appartenenza sindacale, dati idonei a rivelare origine razziale, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche dell'interessato, etc.) o dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del Regolamento.

I dati personali saranno raccolti direttamente presso l'interessato o presso terzi, contenuti nella segnalazione di illeciti e nella documentazione allegata, o raccolti nel corso del procedimento di gestione della segnalazione.

c) Finalità e base giuridica del trattamento:

I dati personali formeranno oggetto di trattamento da parte di MEA per le seguenti finalità:

- gestione della segnalazione in tutte le sue fasi, inclusa quella di accertamento dei fatti oggetto di segnalazione ed adozione di eventuali conseguenti provvedimenti, secondo quando descritto nella procedura interna in tema di *segnalazioni di illecito whistleblowing* pubblicata nel sito internet e nella intranet aziendale;
- adempimento agli obblighi di legge o regolamentari gravanti sulla Società in materia di *whistleblowing.*

La base giuridica del trattamento per le finalità sopra descritte sono ***(i)*** la necessità di adempiere l'obbligo legale di applicare la normativa in materia di *whistleblowing* a cui MEA è soggetta (artt. 6, par. 1, lett. c), 9 par. 2, lett. b) e 10 nonché 88 del Regolamento in relazione all'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 sulla tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti); ***(ii)*** la necessità di eseguire il compito di interesse pubblico contemplato dall'ordinamento connesso alla normativa in materia di *whistleblowing* (art. 6, par. 1, lett. e), art. 9, par. 2, lett. g) del Regolamento).

Come indicato nella procedura e nel modello di segnalazione, per poter utilizzare la segnalazione nell'ambito di un eventuale procedimento disciplinare nei confronti del soggetto segnalato, ove la contestazione dell'addebito sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, e la conoscenza

dell'identità del segnalante risulti indispensabile per la difesa dell'incolpato, MEA necessita del consenso del segnalante a rivelare la sua identità (art. 54-bis, co. 3 del D.Lgs. 165/2001 e art. 6, co. 1, lett. a) del Regolamento). Il consenso, che potrà essere fornito già in sede di segnalazione, è facoltativo e potrà essere liberamente revocato in qualsiasi momento contattando il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) aziendale, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

Il conferimento dei dati mediante segnalazione ha natura facoltativa, ma senza di essi MEA potrebbe non essere in grado di ricevere e gestire la segnalazione.

d) Destinatari dei dati personali

I dati personali non saranno diffusi. Per le finalità sopra descritte al par. b), nei limiti delle rispettive competenze e secondo quanto descritto nella Procedura aziendale in materia di *whistleblowing*, con particolare riferimento ai limiti sulla conoscibilità dell'identità del segnalante, i dati personali saranno trattati in ambito aziendale dai seguenti soggetti, designati autorizzati al trattamento ex art. 2-quaterdecies del D. Lgs. 169/2003 e ss.mm.i e art. 29 del Regolamento: **(i)** Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT); **(ii)** ove nominati, membri del gruppo di lavoro di supporto al RPCT; **(iii)** Responsabile del procedimento disciplinare eventualmente aperto a carico del soggetto segnalato (solo previo consenso scritto del Segnalante); **(iv)** in qualità di Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento, sempre nei limiti sopra indicati, fornitori di servizi di gestione e manutenzione dei sistemi informativi di MEA (es. della Piattaforma informatica per gestione segnalazioni) *whistleblowing.*

Inoltre, la segnalazione e i dati personali potranno essere trasmessi, per i profili di rispettiva competenza secondo quanto previsto dalla legge, ad A.N.A.C., all'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti ed altre eventuali autorità pubbliche coinvolte, che tratteranno i dati in qualità di Titolari del trattamento autonomi.

e) Trasferimenti extra UE

I dati personali non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

f) Modalità di trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali avverrà con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, in modo da garantirne la sicurezza e riservatezza, in conformità alle previsioni di legge applicabili ed alle prescrizioni contenute nella Delibera n. 469 del 9 giugno 2021 di A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione) "*Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione dei un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del de.lgs. 165/2001 (c.f. whistleblowing)",* con l'adozione delle necessarie misure di sicurezza, tecniche ed organizzative, volte, tra l'altro, ad impedire a soggetti non autorizzati di risalire all'identità del segnalante.

g) Periodo di conservazione dei dati personali

I dati personali saranno trattati per il tempo strettamente necessario alla gestione della segnalazione in tutte le sue fasi, all'adozione dei provvedimenti conseguenti ed all'adempimento degli all'adempimento degli obblighi di legge connessi.

h) Diritti dell'interessato

Mediante comunicazione da inviarsi tramite la Piattaforma l'interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento, tra cui, in sintesi, quelli di:

- *ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano;*
- *ottenere l'accesso ai suoi dati personali ed alle informazioni indicate all'art. 15 del Regolamento;*
- *ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano senza ingiustificato ritardo o l'integrazione dei dati personali incompleti;*
- *ottenere la cancellazione dei dati personali che La riguardano senza ingiustificato ritardo;*
- *ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che La riguardano;*
- *essere informato delle eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate in relazione ai dati personali che La riguardano;*
- *ricevere o trasmettere ad un altro titolare del trattamento in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che La riguardano.*

L'elenco completo dei diritti dell'interessato è disponibile su www.garanteprivacy.it.

Qualora il soggetto segnalato eserciti i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento, tali diritti **non potranno essere esercitati con richiesta a MEA o con reclamo di cui al par. i) che segue,** quando dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante **bensì tramite l'Autorità Garante**.

i) Reclamo all'Autorità Garante

Salvo quanto riportato al par. h) che precede, qualora l'interessato ritenga che il trattamento che lo riguarda violi le disposizioni di cui al Regolamento, può sempre proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), oppure all'autorità Garante del Paese in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.

j) Responsabile delle Protezione dei Dati (RPD o DPO)

MEA non ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO).